



Documento per la Consultazione 445/2020/R/eel

Meccanismo per il riconoscimento dell'eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema

Considerazioni introduttive

In via introduttiva la società Gala S.p.A. ("GALA") intende svolgere alcune osservazioni di carattere generale sul documento di consultazione 445/2020/R/eel recante il "Meccanismo per il riconoscimento dell'eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema", pubblicato in data 4 novembre 2020 ("Documento").

Salutiamo, innanzitutto, con favore l'intenzione di codesta Autorità di dare finalmente corpo anche per gli utenti del trasporto ad un meccanismo di riconoscimento, seppur parziale, degli oneri generali di sistema non incassati (il "Meccanismo"), misura originariamente prefigurata nella delibera 109/2017/R/eel, ma già oggetto di plurimi rinvii (cfr. delibera 430/2018/R/eel e delibera 248/2020/R/com).

L'introduzione di tale disciplina conferma, infatti, che l'attuale sistema regolatorio, attribuendo ai *traders* la completa responsabilità del pagamento degli oneri generali di sistema a prescindere dal loro effettivo incasso, sia disallineato alla legge e all'interpretazione che ne ha ripetutamente fornito la giurisprudenza amministrativa. Tutto ciò, in danno dei *traders*, che, per effetto del disallineamento del sistema regolatorio, sono stati esposti, per lungo tempo e ancora oggi, a fenomeni di indebita diminuzione patrimoniale.

Da questo punto di vista generale, il Meccanismo in esame sembrerebbe quindi costituire un primo passo di codesta Autorità verso il riconoscimento della fondatezza delle istanze che da anni la scrivente Società ha formalizzato nelle sedi giudiziarie, ove ha ottenuto la declaratoria di nullità delle delibere che legittimavano l'avversato sistema.

Tuttavia, entrando nel merito del Meccanismo, GALA non può non rilevare che esso si fonda su un presupposto errato e confliggente con le sentenze della giustizia amministrativa alle quali codesta Autorità asserisce di voler dare ottemperanza (oltre che sull'equivoco di fondo sulla base del quale vi sarebbe una presunta contrapposizione tra

i traders, ovvero gli operatori di settore che pongono in essere comportamenti asseritamente opportunistici, ed i distributori considerati, assiomaticamente, avveduti e professionali).

Il presupposto su cui poggia il Meccanismo, infatti, è che sussista in capo ai *traders* l'obbligo di corrispondere l'integralità degli oneri generali di sistema a prescindere da quanto effettivamente incassato dai clienti finali. Sono eclatanti, al riguardo, i passaggi di cui ai § 1.5 (ultimo punto) e 2.4 del Documento. Tanto è vero che il Meccanismo in esame richiede ai *traders* di versare ai distributori l'integralità degli oneri generali di sistema, consentendo di recuperare in un secondo momento solo quegli oneri generali di sistema che dovessero risultare irrecuperabili dai clienti finali una volta esperito ogni tentativo di tutela del credito da parte dei *traders*. Ciò senza considerare adeguatamente i tempi drammaticamente lunghi della giustizia italiana ed i relativi costi ad essi correlati. Ebbene, ed ecco il punto, tale presupposto, diversamente da quanto sostiene codesta Autorità, si pone in stridente contrasto proprio con le ben note sentenze dei giudici amministrativi¹, le quali hanno inequivocabilmente stabilito, in virtù di quanto previsto dall'art. 3 c. 11 d.lgs. 79/1999 e dall'art. 39 c. 3 D.L. 83/2012², che gli oneri generali di sistema gravano sugli utenti finali "quali soggetti che, dal punto di vista giuridico ed economico, sono obbligati a sostenere i predetti costi"³ e hanno pertanto affermato che "trattandosi di una tipica partita passante", l'obbligo di versamento ai distributori degli oneri generali di sistema riguarda unicamente quegli oneri "che i *traders* abbiano già effettivamente riscosso presso i clienti finali"⁴, arrivando a dichiarare l'illegittimità di disposizioni regolamentari che attribuiscono "la potestà ai distributori di risolvere il contratto con i *traders* nell'ipotesi di mancato versamento, da parte di essi, degli «oneri del sistema»"⁵. Da ultimo, il TAR Lombardia ha negato la legittimità dell'obbligo, affermato nella delibera 109/2017, di versamento integrale degli oneri di sistema fatturati agli utenti del trasporto; ciò in quanto una simile previsione impone "ai *traders* un'anticipazione del versamento di tali somme che prescinde dall'effettivo incasso degli oneri generali che (...) grava proprio sui clienti finali" (§ 9.4), finendo in questo modo "per attribuire in sostanza ai *traders* un'obbligazione propria dei clienti finali e per far gravare su questi il rischio dell'inadempimento"⁶.

Del resto, non si vede come un onere, che è ormai riconosciuto gravare esclusivamente sui clienti finali⁷ (§ 1.5 Documento) e che costituisce, invece, "una tipica partita passante" per gli utenti del trasporto⁸, possa essere in definitiva messo a carico di questi ultimi per la parte non incassata.

¹ Cons. Stato, sent. n. 2182/2016; TAR Lombardia-Milano, sentenze del 31 gennaio 2017 nn. 237, 238, 243 e 244; Consiglio di Stato, sentenze del 30 novembre 2017 nn. 5619 e 5620.

² Convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012.

³ Consiglio di Stato, sentenza n. 2182/2016, cit.

⁴ TAR Lombardia, sentenze nn. 237, 238, 243 e 244/2017, cit.

⁵ Consiglio di Stato, sentenze nn. 5619 e 5620/2017, cit.

⁶ TAR Lombardia-Milano, sez. II, sent. n. 1570/2019, §§ 9.4 e 9.5.

⁷ Consiglio di Stato, sent. n. 2182/2016; TAR Lombardia-Milano, sentt. nn. 237, 238, 243 e 244/2017, cit.

⁸ TAR Lombardia-Milano, sentt. nn. 237, 238, 243 e 244/2017, cit.

Così come attualmente congegnato, il Meccanismo predisposto da codesta Autorità non risolve affatto la maggiore criticità dell'attuale assetto dei rapporti tra utenti del trasporto e imprese distributrici, consistente nell'ingente anticipazione di cassa a cui sono costretti gli utenti del trasporto, al netto dei definitivi mancati incassi su una porzione di tali somme. Criticità che, peraltro, si manifesta in un settore in cui i meccanismi di concorrenza risultano già depressi dal mantenimento prolungato nel tempo della fornitura in regime di maggior tutela e dall'ingiustificato ritardo nell'adozione dell'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita dell'energia elettrica, prescritto dalla l. 124/2017 proprio al fine di garantire una situazione di parità tra i *competitor* e, quindi, stabilità e certezza al mercato.

Il Meccanismo non tiene in debita considerazione i molteplici casi in cui i traders potrebbero subire la risoluzione del contratto di trasporto a causa delle ingenti anticipazioni di cassa nei confronti dei distributori. In buona sostanza, ARERA trascura le numerose fattispecie in cui i venditori potrebbero aver esperito diligentemente tutte le azioni a tutela dei crediti maturati nei confronti dei propri clienti morosi ma, nonostante ciò, non solo potrebbero non ottenere il recupero delle somme non pagate dagli utenti finali ma potrebbero essere obbligati ad anticipare, da un punto di vista finanziario, tutti gli importi agli stessi fatturati dalle imprese di distribuzione (ivi inclusi gli OGdS). La ineludibile conseguenza di tale situazione potrebbe essere la risoluzione del contratto di trasporto che determinerebbe una celere ed irreversibile estromissione dal mercato elettrico di tali operatori. A questi ultimi, pertanto, potrebbe essere arrecato ex ante un evidente pregiudizio economico e, sulla base degli indirizzi sottoposti a consultazione pubblica, verrebbe addirittura negata, ex post, la possibilità di accedere al Meccanismo e di ottenere il rimborso degli OGdS versati ai distributori (sebbene il pagamento degli stessi gravi esclusivamente sui clienti finali).

Si evidenzia inoltre l'opportunità di ammettere al Meccanismo i crediti maturati in data antecedente al 2016 ossia ad un periodo nel quale, da un lato, vi è stato un impoverimento dei traders causato da un asimmetrico assetto regolatorio in tema di OGdS mentre, dall'altro, i distributori hanno percepito un aggio per il compimento dell'attività di riscossione degli OGdS.

Tutto ciò, senza considerare gli ulteriori effetti negativi sul sistema derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla conseguente crisi economica e dal collegato calo dei consumi elettrici. Ricordiamo, infatti, che l'attuale situazione economica si è tradotta in un aumento delle situazioni di sofferenza dei clienti finali, che sono state affrontate, in un'ottica di protezione delle fasce di popolazione più vulnerabili, nel blocco delle costituzioni in mora e dei distacchi per morosità (già introdotte dall'art. 1, cc. 291-295, L. n. 160/2019, c.d. "Legge Bilancio 2020"), che non hanno, però, trovato equo contemperamento nelle misure compensative a favore delle società di vendita di energia. Le misure urgenti in tema di erogazione dei servizi di trasporto dell'energia elettrica, adottate con la deliberazione 116/2020/R/COM, e successivamente prorogate in virtù della deliberazione 149/2020/R/com, con effetti peraltro limitati nel tempo, non possono, infatti, essere considerate in alcun modo adeguate ed idonee a bilanciare gli

evidenti squilibri (aggravatisi a seguito dell'emergenza epidemiologica) cagionati in danno dei venditori a causa di un asimmetrico quadro regolatorio.

Se, pertanto, codesta Autorità intende davvero “persegu[ire] la finalità di ottemperare alle sentenze della giustizia amministrativa” (§ 2.1) e, così, risolvere le criticità dell'attuale assetto dei rapporti tra utenti del trasporto e imprese distributrici, contribuendo anche a garantire la piena concorrenzialità del mercato, riteniamo che sia questa l'occasione giusta per fare definitivamente chiarezza sul perimetro dell'obbligo di corresponsione degli oneri generali di sistema a carico degli utenti del trasporto, limitandolo alle somme effettivamente incassate presso i clienti finali, ed introducendo il Meccanismo di recupero soltanto per il passato.

Diversamente, il Documento si porrebbe in linea di continuità con i profili di illegittimità della citata delibera 109/2017 e della delibera 261/2020/R/eel, attualmente sub iudice, costringendo coerentemente la scrivente a impugnare anche il provvedimento che verrà emesso a valle della presente procedura di consultazione, in quanto atto consequenziale delle predette delibere e potenzialmente conformativo sul punto delle condotte degli operatori del settore.

Riservandoci di svolgere sub Q2. alcune osservazioni più articolate sulle condizioni di accesso al Meccanismo, osserviamo come tra queste sia attualmente ricompresa la necessità che “il contratto di trasporto con l'impresa distributrice, in relazione al quale si chiede il riconoscimento dei crediti non riscossi per OGdS, non risulti essere stato risolto al momento della presentazione dell'istanza” (§ 3.8).

Come già sottolineato in sede di osservazioni al precedente DCO 220/2020/R/eel, una simile previsione trascura di considerare le numerose risoluzioni contrattuali strumentalmente giustificate dal mancato pagamento di oneri generali di sistema e/o dalla mancata reintegrazione delle garanzie anche sulla quota per oneri generali di sistema, attualmente oggetto di accertamento giudiziale, nonché l'anzidetta dichiarata illegittimità dei meccanismi di risoluzione contrattuale in caso di mancato versamento di oneri generali di sistema non incassati o di mancata reintegrazione delle garanzie anche sulla quota per oneri generali di sistema.

Occorrerebbe, pertanto, per dovuta coerenza con il presente intervento, limitare le risoluzioni contrattuali rilevanti ai fini di specie a quelle dichiarate per motivi diversi dal mancato versamento di oneri generali di sistema non incassati o dalla mancata reintegrazione delle garanzie anche sulla quota per oneri generali di sistema.

Occorrerebbe, inoltre, prevedere cosa accade a tutte quelle fattispecie in cui la legittimità/illegittimità della declaratoria di risoluzione è sub iudice.

Fermo quanto precede, nel rinviare alle precisazioni che verranno fornite in riscontro ai Quesiti formulati nel Documento, si precisa che quanto rappresentato nelle presenti osservazioni ha valore meramente consultivo e tiene ferma ed impregiudicata ogni difesa svolta da GALA in sede giudiziale.

Q1. Si condivide che sia l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo? Se no, indicare le ragioni in base alle quali la partecipazione al Meccanismo debba essere estesa anche alle controparti commerciali?

Non si condivide che sia esclusivamente l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo e si ritiene opportuno ampliare la nozione di "utente partecipante", ricomprendendo anche le controparti commerciali.

Da un esame delle previsioni contenute nel Documento emerge, infatti, che ai fini dell'effettivo accesso al richiamato Meccanismo, devono sussistere tutta una serie di condizioni che sono incentrate esclusivamente sul rapporto di fornitura sussistente tra i clienti finali ed i venditori di energia elettrica (indipendentemente dall'eventuale qualificazione di questi ultimi quali utente del trasporto). Ci si riferisce, specificatamente, a quelle previsioni che subordinano l'accesso al Meccanismo al compimento, da parte, dei venditori, di attività integranti una efficiente gestione del proprio credito. Non si comprende, pertanto, per quali ragioni, da un lato, il Meccanismo possa essere attivato solo qualora siano state poste in essere, diligentemente, le azioni finalizzate al recupero del credito (attività tipicamente compiute da coloro che intrattengano ogni rapporto contrattuale con la clientela ossia i *trader*) ma, dall'altro, si neghi ai venditori la possibilità di richiedere direttamente il reintegro degli OGdS (fatto salvo il caso in cui i medesimi rivestano, congiuntamente, anche la qualità di utenti del trasporto).

Q2. Si ritengono condivisibili le condizioni di accesso al Meccanismo degli OGdS non riscossi dai clienti finali?

Non si condividono le condizioni di accesso al Meccanismo con particolare riguardo a quanto indicato all'art. 3.8 il quale prevede che il contratto di trasporto con l'impresa distributrice, in relazione al quale si richiede il riconoscimento dei crediti non riscossi per OGdS, non deve essere stato risolto al momento della presentazione della relativa istanza.

La scrivente società, ferme ed impregiudicate le argomentazioni introduttive svolte in premessa con particolare riguardo al tema delle anticipazioni finanziarie a cui sono stati sottoposti i venditori, contesta fermamente la norma che preclude l'accesso al Meccanismo a quei *traders* che, come GALA, hanno illegittimamente subito la risoluzione dei contratti di trasporto per cause agli stessi non imputabili. Il Documento non chiarisce, peraltro, quali siano le cause che rilevano ai fini della risoluzione del contratto e, quindi, del mancato accesso al Meccanismo: a titolo meramente esemplificativo, si potrebbe verificare l'ipotesi secondo la quale un dato trader, dopo aver pagato regolarmente gli importi allo stesso fatturati dal distributore (senza aver incassato tali somme dai propri clienti), subisce la risoluzione del contratto di trasporto per mancata integrazione delle richieste garanzie. In tal caso, il venditore, nonostante l'adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento (e la correlata mancata riscossione delle somme fatturate ai propri clienti finali) si troverebbe nella paradossale ed illegittima situazione di non poter ottenere il riconoscimento degli OGdS attraverso il Meccanismo.

A ciò si aggiunge che il Documento nega agli utenti del trasporto la partecipazione al Meccanismo per effetto della mera declaratoria di risoluzione del contratto di trasporto da parte di un dato distributore. Non si tiene in alcun modo in considerazione, in caso di contestazione giudiziale, quanto statuirà la relativa sentenza che, definendo il giudizio, accerterà e dichiarerà la legittimità, o meno, dell'intervenuta risoluzione.

Q3. Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto per OGdS già versati alle imprese distributrici? Analogamente si ritengono correttamente individuati gli OGdS Non Riscossi e gli OGdS Rinunciati in ambito di accorti transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?

Q4. Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli ammontari già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?

Q5. Per la corretta imputazione degli OGdS Recuperabili nel pricing si ritiene condivisibile che questa avvenga per i soli clienti finali adempimenti individuando una metodologia univoca per la contabilizzazione della media dei clienti finali serviti/morosi?

Q6. Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tipologia di clienti finali in Bassa Tensione? Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tensione di alimentazione dei punti prelievo diversa dalla Bassa Tensione? Motivare la risposta

Di seguito si riportano in forma aggregata le risposte ai quesiti 3-4-5-6.

L'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto non si considera correttamente identificato dalle prescrizioni prospettate dall'Autorità.

Innanzitutto, non è chiaro dal testo del Documento se le regole del capitolo 2.3 valgano solo per il meccanismo "a regime", o anche per la prima sessione. Il punto 4.10 del Documento sembra indicare una sostanziale deroga a tutte le procedure del capitolo 2.3 per la prima sessione. Se così è, ci troviamo concordi. Altrimenti riteniamo sia scorretto da parte di ARERA andare a fissare a posteriori regole e procedure di produzione documentali così stringenti.

Rileviamo inoltre molte criticità. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- non è per niente chiaro perché le componenti non rimosse facciano riferimento a fatture del trasporto, inerenti al contratto in essere. Non si capisce infatti perché l'eventuale stipula di un nuovo contratto di trasporto tra il venditore e il distributore, o semplicemente la cessazione (anche consensuale perché inerente alla dismissione dell'attività di vendita) dovrebbe in alcun modo rendere inammissibili al meccanismo gli oneri di sistema non riscossi. La mancata riscossione di importi su periodi passati è una caratteristica del rapporto tra il venditore e il cliente e prescinde totalmente dalla relazione contrattuale odierna tra il venditore e il distributore.

- non è per nulla chiaro perché, per poter essere ammessi al meccanismo, gli oneri di sistema non riscossi debbano essere anticipatamente pagati al distributore. Il business del venditore di energia elettrica non comprende attività di prestito di denaro a soggetti terzi (quali i distributori). Come ampiamente determinato dalla giustizia amministrativa, le somme non incassate dai clienti finali non sono dovute e il venditore non può rimanere inciso da questo mancato incasso. Questo ovviamente non avviene con lo schema proposto dall'ARERA, la quale non prevede alcun indennizzo (interesse) a favore dei venditori per remunerare questo "prestito forzoso" fatto a favore dei distributori. Ciò in palese contrasto con quanto determinato nella delibera 50/2018/R/eel che invece prevede un rimborso da parte di CSEA verso i distributori anche degli interessi di mora fatturati, per la quota parte di oneri di sistema non incassati. Ovvero riconosce, di fatto, un interesse ai distributori per il denaro che le è stato anticipato. Viceversa, secondo quanto previsto, dagli artt. 4.4 e 4.5 del Documento, nel caso in cui un utente del trasporto presenti istanza di partecipazione negli anni precedenti e non richieda, per un anno successivo, l'ammissione al Meccanismo, è tenuto comunque a comunicare ed a versare a CSEA eventuali partite rimosse successivamente alla liquidazione dell'ammontare riconosciuto per ciascun anno. Conseguentemente, qualora i suddetti versamenti non vengano effettuati entro i termini previsti dalla regolazione, l'utente del trasporto è, addirittura, obbligato a corrispondere a CSEA gli interessi di mora ad un tasso via via crescente in funzione dei giorni di ritardo.
- non si capisce la logica che limita ai soli ultimi 4 mesi di fornitura il recupero degli oneri di sistema non riscossi, considerato che la morosità di un cliente potrebbe facilmente essere superiore a quattro mesi, anche nel caso in cui il venditore seguisse tutte le *best practices* in ambito di recupero del credito. Ciò in forza del fatto che, per i clienti domestici, la fatturazione avviene tipicamente su base bimestrale con pagamento almeno a 20 giorni decorrenti dall'emissione della fattura. Di conseguenza il primo momento utile per accorgersi che un cliente è in ritardo sul pagamento di una data di competenza è a 3 mesi dal consumo dell'energia. A tale termine, occorre aggiungere un periodo di 2 mesi affinché il fornitore possa compiere tutte le azioni previste dall'Autorità per avviare le procedure di diffida, messa in mora, sospensione e risoluzione del contratto (anche tenuto conto del termine di 40 giorni previsto *ex lege* che il venditore deve accordare al cliente moroso con il sollecito). Risulta quindi evidente che il fornitore, anche nel caso in cui attivi le procedure volte al recupero del credito nei tempi minimi previsti dalla regolazione (e quindi a partire dal giorno successivo alla scadenza della bolletta) rimarrà comunque esposto per un periodo complessivo minimo non inferiore a 5 mesi.
- per quanto concerne gli oneri di sistema rinunciati, riteniamo che dovrebbe essere data separata valorizzazione rispetto a tutti i crediti oggetto di "rinuncia" in quanto relativi a procedure concorsuali quali concordati, fallimenti, ecc... Nell'ambito di tali fattispecie, la percentuale di recupero poco ha a che fare con la volontà del venditore, in quanto determinata o dal consenso dei creditori, o dalle disponibilità finali del cliente. In tutte queste circostanze la percentuale di OGdS riconosciuti dovrebbe essere del 100%, indipendentemente dal valore della "rinuncia".

- sempre per quanto concerne gli oneri di sistema oggetto “rinunciati”, non si comprende per quale motivo vi sia una disparità così forte tra quanto immaginato per i venditori e quanto previsto per i distributori nella delibera 50/2018/R/eel i quali possono recuperare il 100% degli oneri di sistema per rinunce fino al 50% oltre a spese legali, interessi, ecc..

Per quanto concerne tutte le considerazioni relative al cosiddetto “recupero nel pricing”, non si ritiene minimamente condivisibile l’impostazione dell’ARERA che sembra voler incentivare una sorta di “socializzazione selvaggia” degli oneri di sistema non riscossi dai clienti morosi. L’ARERA con questa proposta vuole dar valore ad una prassi che vede i venditori aumentare i prezzi di vendita di tutti i clienti per compensare il mancato incasso di oneri di sistema sui clienti morosi. In questo modo:

- 1) si genera una socializzazione dei mancati incassi degli oneri di sistema totalmente non trasparente, lasciata alla discrezione delle politiche di pricing dei vari operatori, invece che essere ben controllata, determinata e regolata dall’ARERA (tramite, ad esempio, il piccolo aumento di uno dei corrispettivi già presenti in bolletta);
- 2) ancora una volta l’ARERA non si adegua a quanto stabilito chiaramente dalla giustizia amministrativa che vieta di far ricadere sui soggetti più deboli della filiera (siano essi trader o clienti) il mancato incasso degli oneri di sistema.

Fatte queste precisazioni, tra le molte criticità concernenti il “recupero nel pricing”, si rileva il fatto che le stime e le formule compiute dall’Autorità sono compiute, apparentemente, tramite l’uso di medie pesate (o procedure affini). Si veda ad esempio la formula 3.29, dove il parametro di confronto dell’efficienza viene calcolato confrontando la c.d. efficienza dell’utente *i*-esimo con quella della totalità dei partecipanti. È utile sottolineare come il denominatore sarà dominato da un unico soggetto che detiene più del 37% delle quote del mercato libero. È abbastanza evidente che questo approccio danneggerà la concorrenza, mettendo tutti i venditori italiani in competizione con gli standard e le modalità operative di un operatore il cui modello di business non è replicabile.

Si vuole inoltre evidenziare che la formula 3.29 considera come “parametro di efficienza” dell’utente *i*-esimo il rapporto tra OGdS non incassati dal venditore e richiesti a CSEA tramite il meccanismo previsto. Di conseguenza, ogni operatore che sceglierà di aderire al meccanismo solo con una frazione degli OGdS effettivamente non incassati, per esempio per scelta commerciale o perché non in grado di seguire i vincoli di partecipazione per tutti gli OGdS non incassati, finirà con l’aumentare la difficoltà per gli altri operatori a ricorrere al meccanismo, in quanto andranno a ridurre il valore del denominatore. In altri termini, la formula proposta, identifica sia l’efficienza nel recupero che l’inefficienza nell’adesione al meccanismo come un comportamento virtuoso. È opinione di questa società che ciò sia inaccettabile.

Con espresso riferimento agli art. 3.13 e 3.17 si riportano le seguenti argomentazioni.

Non è opportuno obbligare i *traders* a produrre, ai fini dell’ammissione al Meccanismo, la copiosa documentazione comprovante, tra l’altro, l’avvenuta costituzione in mora ai

sensi del TIMOE. Tali adempimenti rappresentano un eccessivo aggravamento della posizione degli utenti del trasporto che stridono con i propositi del Documento che dovrebbe condurre ad una maggiore semplificazione e ad una minore onerosità di gestione amministrativa del Meccanismo. Peraltro, nel caso in cui un dato *traders* subisce l'illegittima risoluzione del contratto di trasporto, va da sé che allo stesso, a priori, è oggettivamente preclusa la possibilità di porre in essere le tipiche azioni previste dalla regolazione a tutela del credito. In altri termini, l'“utente del trasporto risolto” illegittimamente, non solo è costretto a perdere i propri clienti (attribuiti al mercato della Salvaguardia e/o della Maggior Tutela) ma è anche impossibilitato ad azionare nei confronti di questi ultimi le attività a tutela del credito di cui al TIMOE che, è opportuno rammentare, rappresentano una delle condizioni di accesso al Meccanismo.

La scrivente società ritiene, inoltre, che non siano accettabili le previsioni secondo le quali sarebbero ammessi al Meccanismo esclusivamente i crediti oggetto di cessione in favore di società cessionarie del credito preventivamente individuate dai venditori/cedenti (...) *con modalità che garantiscano la cessione efficiente, ovvero mediante una selezione comparativa di soggetti, sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente (...).*

Appare pacifico che tale clausola si prefigge l'obiettivo, ingiustificatamente, di impedire l'accesso al Meccanismo a quei *traders* che hanno preliminarmente individuato società cessionarie del credito di comprovata esperienza e competenza (negoziando con queste ultime le migliori condizioni economiche in quel dato momento possibili) in difetto delle menzionate procedure selettive e comparative.

Q9. Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?

Si evidenzia che, a corredo dell'istanza di partecipazione, viene richiesta una mole documentale oltre modo complessa che, evidentemente, è finalizzata a precludere e/o rendere particolarmente gravoso l'accesso al meccanismo da parte degli utenti del trasporto. In particolare, si contesta la previsione secondo la quale l'istanza di partecipazione dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione necessaria a comprovare, anche in funzione di futuri ed eventuali controlli da parte di ARERA, quanto dichiarato dall'istante con particolare riferimento: (i) alla costituzione in mora dei clienti finali ai sensi del TIMOE; (ii) alla sospensione della fornitura per morosità; (iii) alla rimozione ed alla interruzione della fornitura nei casi previsti dalla regolazione; (iv) alla risoluzione del contratto di trasporto con riferimento ai pod non disalimentabili.

Q11. Si condivide per la prima sessione la previsione di un regime semplificato che consente un più rapido recupero degli ammontari oggetto del meccanismo? Analogamente, si ritengono correttamente individuati gli ammontari riconosciuti in tale regime?

I valori non si ritengono correttamente indicati in quanto gli importi fatturati e riscossi, afferenti gli OGDs, non sono rinvenibili con livello di dettaglio sia nella situazione contabile indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC sia nei

bilanci di esercizio che sono approvati sulla base di quanto previsto dal codice civile e dai principi contabili.

